

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
09493/98

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vittorio SGROI - Primo Presidente -
- Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
- Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
- Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
- Dott. Raffaele CORONA - Consigliere -
- Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
- Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
- Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
- Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -

ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNO, in  
 persona del legale rappresentante pro-tempore,  
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISONZO 50,  
 presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COMPAGNO, che  
 lo rappresenta e difende, giusta delega margine del  
 ricorso;

- ricorrente -

contro



R.G.N. 17019/97

Cron. 19359

Rep. 9865

Ud. 26/06/98

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio  
al Sig. ~~COMPAGNO~~  
per ditta L. 6000

Il 23 SET 1998

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studi  
dal Sig. COMPAGNO  
per ditta ~~Arno~~  
Il 23 SET 1998

DI PRESA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio  
dell'avvocato VECCHIO FEDERICO, rappresentato e difeso  
dall'avvocato VITALE VINCENZO, giusta delega a margine  
del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 335/96 del Giudice di pace di  
FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 18/12/96;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/06/98 dal Consigliere Dott. Alfio  
FINOCCHIARO;

udito l'Avvocato Giovanni COMPAGNO, per il ricorrente;  
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per  
l'accoglimento del primo motivo con assorbimento degli  
altri.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 settembre  
1996 Antonio Di Presa conveniva in giudizio innanzi al  
giudice di pace di Francavilla Fontana il Consorzio  
Speciale per la bonifica di Arneo per ottenere la re-  
stituzione di € 133.895 pagate a titolo di contributi  
consortili, deducendo di non avere mai godute di alcun  
beneficio dall'attività del Consorzio.

Quest'ultimo, nel costituirsi, eccepiva

l'incompetenza del giudice di pace, per essere competente il Tribunale di Brindisi.

Il giudice di pace, con sentenza 18 dicembre 1996, accoglieva la domanda e condannava il Consorzio al pagamento della somma di € 133.895, maggiorata degli interessi dalla domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese di giudizio.

A sostegno della pronuncia il giudice osservava:

- che sussisteva la giurisdizione dell'a.g.o., vertendosi in materia di diritti soggettivi;

- che la competenza a conoscere le controversie sui predetti contributi rientrava nella competenza per valore del giudice di pace non costituendo tali contributi imposte devolute alla competenza per materia del tribunale;

- che il Consorzio non aveva mai effettuato interventi di bonifica dai quali il fondo dell'attore potesse trarre benefici diretti, presenti o futuri;

- che il Consorzio aveva agito in assoluta carenza del potere impositivo, in assenza della preventiva determinazione dei presupposti di contribuzione (accertamento del beneficio), non avendo redatto il piano di classifica, definitivo o provvisorio.

Avverso questa sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, illu-



strati da memoria, cui resiste con controricorso il Di  
Presa.


Il ricorso è stato assegnato a queste S.U. pro-  
spettando lo stesso una questione di massima di parti-  
colare importanza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso  
per difetto di valida procura, per essere stato il  
mandato conferito al difensore dal Vice Presidente e  
non anche dal Presidente del Consorzio, è infondata.

Seppure è vero che l'art. 43 dello Statuto del  
Consorzio - depositato agli atti e notificato alla  
controparte ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - attribui-  
sce al Presidente la legale rappresentanza del Consor-  
zio stesso, è però da tenere presente che il successi-  
vo art. 44 espressamente stabilisce che "I vice Presi-  
denti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o  
di impedimento e lo coadiuvano nell'espletamento delle  
sue funzioni".

Da questa disposizione emerge un generale potere  
di sostituzione dei vice presidenti al Presidente  
nell'esercizio delle sue funzioni, con la conseguenza  
che è da ritenersi legittima la procura speciale a  
margine del ricorso per cassazione rilasciata dal vice  
presidente, anche in assenza della menzione delle cau-



se che la legittimano, potendo tale assenza essere fatta valere solo dal Consorzio e non anche dalla controparte, di fronte alla quale il vice presidente - sulla base della richiamata previsione - è legittimato al rilascio della procura.

2. - Preliminare all'esame del merito del ricorso si presenta la decisione della questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice di pace.

In proposito occorre tenere presenti:

- l'art. 7 c.p.c. che individua le cause di competenza del giudice di pace;

- l'art. 113, comma 2, c.p.c., il quale stabilisce che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni;

- l'art. 339, comma 3, c.p.c, per il quale "sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità".

Sulla base di queste disposizioni la giurisprudenza più recente di questa Corte - facendo anche riferimento ad una sentenza di queste Sezioni Unite secondo cui la sentenza con la quale il giudice di pace dichiara inammissibile il ricorso rappresenta una decisione emessa su una questione preliminare, senza entrare nel merito della questione e, quindi, senza nep-

pure porsi il problema di decidere, o meno, secondo equità, con la conseguenza che, in applicazione degli art. 339, comma 3, e 341 c.p.c., detta sentenza può essere impugnata con l'appello e non direttamente con ricorso per cassazione (Cass. 23 dicembre 1996 n. 11487) - ha ritenuto che la sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza non rientra in nessun caso nella categoria di quelle pronunciate secondo equità e, quindi, a prescindere dalla sua correttezza giuridica si configura come sentenza pronunciata secondo diritto, atteso il carattere vincolante di quest'ultimo per il giudice di pace nelle questioni d'ordine processuale, alle quali l'equità è invece estranea, attenendo essa alla sola decisione di merito, con la conseguenza che siffatta sentenza, in quanto appellabile, non può formare oggetto di immediato ricorso per cassazione (Cass. 26 novembre 1997 n. 11872; Cass. 12 febbraio 1998 n. 1482; Cass. 17 marzo 1998 n. 2864; Cass. 3 giugno 1998 n. 5430).

In presenza, poi, di sentenza del giudice di pace che abbia risolto una questione di competenza insieme al merito della causa deciso secondo equità, altra pronuncia ha affermato che la stessa può essere impugnata con ricorso per cassazione, anche per violazione delle norme sulla competenza, soltanto se, con-

testualmente, venga impugnata la pronuncia di merito fondata sull'equità, valendo, altrimenti, la regola dell'impugnabilità con l'appello (Cass. 20 marzo 1998 n. 2942).

Quest'ultima decisione ha poi aggiunto che la sentenza del giudice di pace che definisce una questione di competenza insieme con il merito della causa deciso secondo diritto è impugnabile, anche per violazione delle norme sulla competenza con appello (nello stesso senso anche Cass. 28 aprile 1998 n. 4317, 4321 e 4331).

Non ritiene il Collegio di potere condividere le anzidette conclusioni.


Le norme in precedenza richiamate individuano il regime delle impugnazioni avverso le sentenze del giudice di pace in funzione del valore della domanda proposta, con la conseguenza che la relativa decisione è ricorribile per cassazione se la domanda è inferiore a lire due milioni - e la relativa determinazione va effettuata sulla base degli artt. 10 e seguenti c.p.c. - mentre è appellabile se è di valore superiore.

La circostanza che, in via preliminare, il giudice debba accertare presupposti processuali o di merito della controversia e si pronunci sugli stessi non influisce sull'individuazione del mezzo d'impugnazione,

28 SET '98 09:43 CONS SPEZIALE CON TRIBUNO

senza che possa ricavarsi alcunchè, in senso contrario, dalla dizione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., che definisce inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, dovendo l'espressione essere interpretata - in base al combinato disposto di questa disposizione con l'art. 113, comma 2, c.p.c. - come equivalente all'altra secondo cui sono inappellabili le sentenze del predetto giudice rese su domande il cui valore non eccede lire due milioni: non è il contenuto concreto della decisione a determinare il mezzo d'impugnazione proponibile, ma il valore della domanda proposta.

Nell'ipotesi in cui fosse prevista per il giudice di pace la sola competenza per le controversie di valore non superiore a lire due milioni, da decidere secondo equità, non si dubiterebbe dell'ammissibilità del solo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 1, 2 e 4, c.p.c. avverso le sentenze emesse dallo stesso su questioni diverse dal merito, così come del resto è stato ritenuto per il passato con riferimento alle pronunce del conciliatore emesse su questioni diverse dal merito (*ex plurimis*: Cass. 8 luglio 1995 n. 7545, sull'obbligo del giudice conciliatore di osservare le norme processuali del procedimento e del giudizio; Cass. 4 maggio 1992 n. 5240, in



marginale al dovere di osservanza dell'art. 112 c.p.c.;  
Cass. 29 maggio 1991 n. 6045 e Cass. 3 aprile 1992 n.  
4114, sul dovere del conciliatore di applicare le nor-  
me sulla competenza sia per territorio che per mate-  
ria).

Se quanto precede è esatto, non c'è alcuna ragio-  
ne per una diversa soluzione, per il solo fatto che il  
legislatore ha attribuito al giudice di pace anche la  
competenza a conoscere domande di valore superiore a  
lire due milioni, per le quali sole ammette il rimedio  
dell'appello.

A ciò bisogna poi aggiungere che, ove si seguisse  
la tesi qui contestata, qualora il giudice di pace, in  
una controversia di valore inferiore a lire due milio-  
ni - e quindi da decidere secondo equità - avesse er-  
roneamente dichiarato la propria incompetenza per va-  
lore, il giudice d'appello - per l'inapplicabilità de-  
gli art. 353 e 354 c.p.c. - dovrebbe decidere la con-  
troversia, nel merito, secondo diritto, e la parte  
verrebbe ad essere privata del proprio diritto a vede-  
re giudicata secondo equità la domanda proposta.

Concludendo, si deve ritenere che, avverso le  
sentenze del giudice di pace emesse su cause il cui  
valore non eccede lire due milioni, è ammissibile il  
solo ricorso per cassazione abbia il giudice pronun-

ciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito o abbia infine pronunciato sulla competenza e sul merito, mentre è irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo diritto, con l'ulteriore conseguenza che è invece appellabile - e non ricorribile per cassazione - la sentenza del giudice di pace che, investito di una domanda di valore superiore a lire due milioni, l'abbia decisa secondo equità.

Nella specie, pacifico in fatto che la domanda proposta era inferiore a lire due milioni, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Francavilla Fontana.

3. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; difetto di competenza per materia; violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 c.c., 11, 21 e 59 del d.r. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni; violazione e falsa applicazione degli art. 5 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e 8, comma 1-bis d.l. 27 aprile 1990 n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990 n. 165; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto deci-

28 SET 1988 09:43 CONS. SPECIALI

sivo per avere il giudice di pace negato la natura tributaria dei contributi consortili e, quindi la competenza per materia del tribunale a conoscere della controversia, senza tenere presente:

- che il legislatore ha enunciato la qualificazione normativa dei contributi come vere e proprie imposte soggette allo stesso regime dei tributi erariali, attribuendo il relativo potere impositivo agli enti di bonifica (art. 21, comma 1, e 59 r.d. n. 215 del 1933 e 864 c.c.);

- che la stessa legge ha fissato l'obbligatorietà della bonifica, dei relativi consorzi e dei contributi;

- che il contributo consortile non si pone come corrispettivo dell'attività svolta dal consorzio ma è determinato con criteri diversi da quelli propri del bene prodotto dall'impresa in sede di economia privata, essendo determinato in ragione del beneficio risentito dai proprietari degli immobili del comprensorio a seguito dell'attività del consorzio;

- che i contributi non costituiscono corrispettivi per prestazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (art. 5 d.l. n. 953 del 1982, convertito in l. n. 53 del 1983);

- che le attività istituzionalmente proprie svol-

te ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario non costituiscono attività commerciale (art. 8-bis, comma 1, d.l. n. 90 del 1990, convertito in l. n. 165 del 1990).

Il motivo di ricorso è fondato.

Non ignora il Collegio che una non recente decisione di questa Corte - partendo dalla premessa secondo cui dal momento che le cause in materia di imposte e tasse, che a norma dell'art. 9, comma 2, c.p.c., sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale, sono quelle che insorgono tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente e nelle quali il rapporto tributario venga dedotto come oggetto specifico della pretesa - ha escluso il carattere tributario dell'obbligazione di pagamento di contributi consortili in favore di consorzio di bonifica (Cass. 11 febbraio 1985 n. 1118).

Questa decisione - seppure conforme a giurisprudenza precedente (Cass. S.U. 5 luglio 1975 n. 2621) e successiva (ex plurimis, fra le più recenti: Cass. 5 febbraio 1997 n. 1094; Cass. 25 agosto 1997 n. 7954), con riferimento alla necessità che la controversia sorga nei confronti dell'ente impositore e che il rapporto tributario venga dedotto come oggetto specifico



della pretesa - ha ritenuto di potere escludere il carattere tributario dei contributi di bonifica per il fatto che la controversia era stata promossa nei confronti un ente diverso dall'amministrazione finanziaria, introducendo una limitazione non prevista dalla legge, la quale è attenta al contenuto della prestazione protesa, mentre la qualità dell'ente, cui la legge attribuisce il potere di esigere la prestazione, non coincide necessariamente con l'amministrazione finanziaria.

Ciò del resto è dimostrato dalla costante giurisprudenza di questa Corte che ha ravvisato la competenza per materia, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., del tribunale, in tema di prestazioni di natura sostanzialmente tributaria, pur se l'ente impositore è diverso dall'amministrazione finanziaria (cfr., ex plurimis: Cass. 28 maggio 1980 n. 3433, in tema di controversie aventi ad oggetto il rimborso dell'ammontare dello sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali; Cass. 20 dicembre 1985 n. 6522, in tema di controversia inerente ai contributi per pascolo a carico degli utenti di uso civico, che vengono imposti da un'università agraria; Cass. 10 gennaio 1991 n. 160, in tema di controversie relative alla tassa di occupazione di spazi o aree pubbliche comunali; Cass.



7 settembre 1992 n. 10272, in tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e per il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni; Cass. 29 gennaio 1992 n. 1154, in tema di domanda di ripetizione di somme versate a titolo di tassa per concessioni comunali; Cass. 18 maggio 1994 n. 4876, in tema di imposte comunali di macellazione e di trasporto delle carni).

Per quanto riguarda la natura dei contributi di bonifica è da ricordare che Cass. 30 gennaio 1979 n. 662 - previo richiamo a Cass. 5 luglio 1965 n. 1546, a Cass. 29 aprile 1976 n. 1531 e a Cass. 25 marzo 1978 n. 1448 - ha affermato che gli stessi rientrano nella categoria generale dei tributi.

La decisione del 1979, a sostegno della tesi, ha richiamato quanto osservato da Corte cost., con sentenze 3 maggio 1963 n. 55 e 21 gennaio 1967 n. 5, per la seconda delle quali le modalità di costituzione del consorzio di bonifica, la sua struttura e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della sua attività istituzionale chiariscono come non si possa fondatamente sostenere che l'obbligo di contribuzione derivi da un impegno di carattere contrattuale associativo, assunto dai proprietari interessati alla bonifica, in quanto tale obbligo deriva



dalla legge, la quale considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica, la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel perimetro del comprensorio, facendo da ciò discendere che i contributi consortili, esigibili mediante ruoli di contribuzione e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, rientrano nell'ambito dell'art. 23 cost., non avendo rilievo, in senso contrario, che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica.

Questa tesi è stata seguita dalla giurisprudenza successiva (Cass., S.U., 18 giugno 1986 nn. 4081-4090; Cass., S.U., 27 giugno 1986 nn. 4273, 4274; Cass., S.U., 14 luglio 1986 n. 4542; Cass. S.U., 26 febbraio 1987 n. 2050; Cass., S.U., 8 febbraio 1988 n. 1371; Cass., S.U., 10 marzo 1992 n. 2852; Cass. S.U., 4 febbraio 1993 n. 1396; Cass., Sez. I, 29 settembre 1997 n. 9534) e la stessa il Collegio ritiene di dovere confermare, per le ragioni in precedenza esposte, senza che possa invocarsi in contrario quanto affermato da Cass., S.U., 15 maggio 1991 n. 5443 - richiamata, peraltro, anche da Corte cost. 26 febbraio 1998 n. 26, come indicativa di una qualificazione, non esclusivamente tributaria, dei contributi pretesi dagli enti di

bonifica - e secondo cui l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, fra cui quello della esazione.

E' infatti da rilevare che, in Cass. n. 5443 del 1991, la richiamata affermazione, nell'economia della decisione - originata da un regolamento di giurisdizione, conclusosi con l'affermazione dell'insussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, per la non assoggettabilità dei consorzi di bonifica al giudizio di conto - si pone come un *obiter dictum* e ciò è tanto vero che le S.U., lungi dall'espone le ragioni a suo sostegno, si sono limitate a richiamare Cass. 30 gennaio 1979 n. 662 e, cioè, proprio quella decisione che è invocata da tutta la giurisprudenza successiva come enunciativa della ricomprensione dei contributi spettanti ai consorzi di bonifica nella categoria generale dei tributi. Quest'ultima sentenza, infatti, da tale carattere dei contributi ha fatto discendere la esenzione dei servizi di riscossione dall'imposta sul valore aggiunto, con ciò implicitamente, ma necessariamente, escludendo che il carattere tributario dei contributi fosse limitato a quello della esazione.

Nè, al fine di superare i risultati raggiunti,

vale invocare, come fa il controricorrente, Cass.10 marzo 1992 n. 2852, che nel decidere un regolamento di giurisdizione avrebbe affermato, nel merito, la competenza del Pretore di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, da ciò traendo la conclusione che, poiché l'incompetenza per materia è rilevabile in ogni stato e grado di giudizio, ove questa Corte avesse rilevato la competenza del tribunale, l'avrebbe dichiarata.

E' infatti sufficiente rilevare che la sentenza richiamata non dichiara, in alcun modo, la competenza del pretore, mentre la circostanza che la stessa non affermi la competenza del tribunale non può essere invocata a sostegno della insussistenza della competenza per materia di quest'ultimo, ove si tenga presente che le S.U., investite del regolamento di giurisdizione, dovevano limitarsi a decidere sul giudice avente giurisdizione, senza alcuna possibilità di indicare il giudice ordinario competente per materia a conoscere della controversia, in difetto di una pronuncia sulla competenza ed in considerazione della inesistenza di un regolamento preventivo di competenza.

Manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., è, infine, la questione di legittimità costituzionale, prospettata dal controricorrente, di una interpretazione che affermasse la competenza per

materia del tribunale in tema di contributi consorziali, per il costo del giudizio assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi conseguibili, non ravvisandosi nè la disparità di trattamento, dal momento che al tribunale sono devolute tutte le controversie in tema di imposte e tributi, nè la lesione del diritto alla difesa; ampiamente garantito, mentre il calcolo di convenienza circa l'opportunità del ricorso alla tutela giurisdizionale attiene ad una valutazione del singolo e non incide sulla costituzionalità dell'interpretazione seguita.

Concludendo, si deve quindi affermare che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. - non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il d. lgs n. 546 del 1992 - ove si deduca il nessun vantaggio ricavato dall'attività del Consorzio, dal momento che, con la domanda, si fa

valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge.

4. - L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo (con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; difetto di competenza per valore; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto controverso per non avere il giudice di pace in alcun modo motivato sulla competenza esclusiva del tribunale a conoscere delle cause di valore indeterminabile, quale doveva essere considerata quella in esame, per investire l'insussistenza del potere impositivo del consorzio di bonifica) e del terzo motivo (con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11, 59 e 111 del r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 860 c.c.; violazione dei principi relativi all'onere della prova; omesso esame dei punti decisivi prospettati dalle parti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; motivazione apparente).

5. - Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri e, per l'affetto, va cassata la sentenza impugnata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Brindisi.

La complessità e la novità delle questioni esami-

- nate giustificano la compensazione delle spese
- dell'intero giudizio;

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 26 giugno 1998.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositate in Cancelleria  
Roma, il 23 SET. 1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA